

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 6

venerdì, 5 febbraio 2021

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 29 gennaio 2021, n. 1

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19. *pag. 3*

LEGGI REGIONALI 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni

pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19. " 4

LEGGI REGIONALI 29 gennaio 2021, n. 3

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19. " 6

LEGGI REGIONALI 3 febbraio 2021, n. 4

Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla l.r. 3/1994. " 8

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 29 gennaio 2021, n. 1

Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Contributi
- Art. 4 - Domande di concessione del contributo
- Art. 5 - Erogazione del contributo
- Art. 6 - Norma finanziaria
- Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), i bis), e q), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;

2. L'emergenza da COVID-19 ponendo, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione protratta, nonché notevoli restrizioni e limitazioni allo svolgimento delle attività sportive, tra le quali sono comprese anche quelle tipiche della stagione invernale, quale l'attività sciistica, ha determinato una marcata crisi economica del settore, con particolare riferimento all'attività professionale svolta dai maestri di sci;

3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità

di euro 200.000,00 del bilancio del Consiglio regionale 2021-2022-2023 sussistente sull'apposito fondo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2021, un sostegno economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell'albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, in ragione della gravità della crisi in atto che ha visto tale categoria professionale particolarmente colpita;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione e tutela delle attività sportive, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, dispone interventi a sostegno dei maestri di sci, operanti in modo continuativo sul territorio toscano, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei maestri di sci della Regione Toscana, operanti in modo continuativo sul territorio toscano e iscritti nell'albo professionale dei maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci.

Art. 3
Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti "una tantum" nell'anno 2021, entro il limite

massimo di spesa di euro 200.000,00, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 800,00 per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 4

Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Art. 5

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 - di cui alla Missione "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 200.000,00.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 dicembre 2020, n. 20

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 2a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 gennaio 2021

Approvata in data 26 gennaio 2021

Divenuta legge regionale 2/2021 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, n. 2

Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Contributi alle associazioni pro loco

Art. 2 - Erogazione del contributo

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni pro loco svolgono da anni un ruolo estremamente rilevante nella promozione e diffusione dell'accoglienza turistica sul territorio regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

2. Esse sono impegnate nell'organizzazione di eventi specifici e nell'animazione di borghi e luoghi situati in zone del territorio regionale meno note e gestiscono molteplici servizi ed attività, fra cui la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;

3. L'emergenza da COVID-19 ha imposto, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione e la sospensione di molte iniziative e delle manifestazioni rivolte alla valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché alla promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e della cultura locali;

4. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 250.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio di previsione 2021-2022-2023, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali, ritiene necessario offrire, per l'annualità 2021, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID -19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana;

5. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Contributi alle associazioni pro loco

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86

(Testo unico del sistema turistico regionale), il Consiglio regionale, in questo momento di grave crisi anche economica derivante dall'emergenza da COVID-19, è autorizzato a concedere contributi "una tantum" a favore delle associazioni pro loco operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 2

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 giugno 2021.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 dicembre 2020, n. 21

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 2a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 gennaio 2021

Approvata in data 26 gennaio 2021

Divenuta legge regionale 3 /2021 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2021, **n. 3**

Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza COVID-19.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità e oggetto
- Art. 2 - Soggetti beneficiari
- Art. 3 - Modalità di accesso al contributo
- Art. 4 - Contributi
- Art. 5 - Istruttoria
- Art. 6 - Domande di concessione del contributo
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed m), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana attiva specifiche misure eco-

nomiche di sostegno delle attività inerenti allo spettacolo dal vivo, danneggiate a seguito dell'epidemia da COVID-19;

2. La tutela del lavoro, la valorizzazione del sistema culturale della Regione, rientrano fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana;

3. L'emergenza COVID-19, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività di spettacolo, ha provocato notevoli riduzioni di introiti per i lavoratori autonomi del comparto;

4. La Regione Toscana ai sensi della l.r. 21/2010 qualifica l'offerta del sistema dello spettacolo regionale;

5. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 1.050.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio 2021-2022-2023, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), intende destinare tale importo, "una tantum" sull'esercizio 2021, per interventi a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19;

6. Ritenuto opportuno prevedere, nel contesto della presente misura, anche la presentazione da parte dei beneficiari di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana;

7. Considerata la necessità di procedere celermente all'istruttoria delle domande di concessione dei contributi e alla relativa liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, per la gestione dell'avviso pubblico si ritiene utile individuare, ai sensi della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), quale soggetto attuatore della misura, Sviluppo Toscana S.p.A. società in house della Regione Toscana;

8. I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza rendono opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e oggetto

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella

sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, dispone interventi "una tantum", anche a fronte della presentazione di una proposta di iniziativa culturale e creativa di valorizzazione dell'identità toscana, a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano attività in modo continuativo, sul territorio della Toscana quale categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza della emergenza COVID-19.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio toscano.

Art. 3
Modalità di accesso al contributo

1. L'Ufficio di presidenza, con deliberazione di indirizzo, individua ai fini dell'emanazione dell'avviso pubblico:

- a. le tipologie di beneficiari;
- b. le modalità per l'accesso al contributo;
- c. l'entità della quota da attribuire quale premialità per la presentazione di proposte finalizzate alla valorizzazione culturale e creativa dell'identità toscana;
- d. i contenuti delle proposte di cui alla lettera c).

Art. 4
Contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi "una tantum" nell'anno 2021 entro il limite massimo di spesa pari ad euro 1.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande, di cui al successivo articolo 5, accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 3.000,00.

Art. 5
Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di concessione del con-

tributo e la relativa liquidazione, di cui all'articolo 4, comma 3, compresi tutti gli adempimenti connessi, è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. per un costo complessivo non superiore ad euro 50.000,00.

Art. 6
Domande di concessione del contributo

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico emanato dal competente ufficio del Consiglio regionale.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021, per euro 1.000.000,00 di cui all'articolo 4 e di euro 50.000,00 di cui all'articolo 5, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per l'importo totale di euro 1.050.000,00.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 gennaio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 dicembre 2020, n. 22

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 2a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 gennaio 2021

Approvata in data 26 gennaio 2021

Divenuta legge regionale 4/2021 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2021, n. 4

**Disposizioni in materia di vigilanza venatoria.
Modifiche alla l.r. 3/1994.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) ed n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Considerato quanto segue:

1. La vigilanza venatoria è affidata dall'articolo 27 della l. 157/1992 ad una serie di soggetti, tra i quali sono comprese "le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

2. A livello regionale la vigilanza volontaria è disciplinata dall'articolo 51 della l.r. 3/1994, in conformità alla l. 157/1992; in esso, con una recente novella normativa è stato inserito, per mero errore materiale, il termine "convenzionate" dopo le parole: "guardie venatorie volontarie";

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di istruttoria della legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), ha osservato il contrasto della modifica introdotta all'articolo 51, comma 1, lettera f), con quanto disposto dall'articolo 27 della l. 157/1992, ritenendo che la stipula di convenzioni non possa rappresentare un elemento vincolante e limitante circa la possibilità di esercitare il servizio di vigilanza venatoria;

4. Verificato l'errore materiale e al fine di superare la possibile illegittimità costituzionale segnalata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario intervenire nuovamente in materia di vigilanza volontaria e modificare l'articolo 51, comma 1, lettera f), della l.r. 3/1994 per eliminare la parola "convenzionate";

Approva la presente legge:

Art. 1

Vigilanza venatoria.

Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), la parola: "convenzionate" è soppressa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 3 febbraio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.01.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 21 dicembre 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 dicembre 2020, n. 23

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 2a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 gennaio 2021

Approvata in data 26 gennaio 2021

Divenuta legge regionale 1/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),

al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624